

## DECRETO N. 7 del 22/07/2022

**OGGETTO: Misure di attuazione delle ordinanze n. 21 del 27 aprile 2022 e n. 31 del 30 giugno 2022: approvazione del dettaglio delle attività e delle spese ammissibili, delle modalità di accesso alle agevolazioni, dei criteri di valutazione istruttoria, erogazione delle agevolazioni, delle fattispecie di revoca e degli oneri informativi per le imprese di cui al bando B1.2 - B3.3.**

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 1/02/2022 al n. 182;

**Viste** le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Visto** l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato inserito il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e prorogato il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni";

**Visto** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**Visto** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche,

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

**Visti** gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

**Vista** la decisione C(2022)1545 *final* del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

**Vista** la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo);

**Vista** la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” (nel seguito *Quadro temporaneo Ucraina*);

**Visto** il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l'art. 1, secondocomma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026”;

**Visto** il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare l'art. 14, intitolato “*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*” nonché l'art. 14-bis, recante “*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*”;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

**Visto** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,

recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

**Visto** l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

**Considerato** che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 2021 n. 108”*;

**Vista** l'Ordinanza commissariale n. 14 del 30 dicembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022, al n. 199, con cui sono state approvate le sub-misure B1, B2, B3, con le relative linee d'intervento, del *“Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016”*, come definite nella suindicata delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021;

**Vista** l'Ordinanza commissariale n. 21 del 27 aprile 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante *“Approvazione schema bando relativo all'attuazione della misura B “Rilancio economico e sociale” sub-misura 1 “Sostegno agli investimenti”, linea 2 “Interventi per progettualità di dimensione intermedia”, e sub-misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare”, linea 3 “Ciclo delle macerie” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

**Vista** la nota della Corte dei Conti SCEN\_LEA - SCCLA - 0028918 - Uscita - 26/05/2022 assunta al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0013230-A-26/05/2022, con cui è stata comunicata la registrazione della suddetta ordinanza in data 26/05/2022 con il n. 1341;

**Vista** l'Ordinanza commissariale n. 31 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante *“Modifiche, integrazioni e correzioni formali alle Ordinanze nn. 20 e 21 del 2022 di approvazione Piano nazionale complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”*;

**Vista** la nota della Corte dei Conti SCCLA 36463 2022-07-15 assunta al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS- 0017636-A-15/07/2022, con cui è stata comunicata la registrazione della suddetta ordinanza in data 15/07/2022 con il n. 1800;

**Visto** l'art. 2, comma 3, del Bando misure B1.2-B3.3 ai sensi del quale *“Per la migliore attuazione delle presenti misure, con successivo provvedimento potranno essere forniti ulteriori chiarimenti e/o specifiche in merito al dettaglio delle attività e delle spese ammissibili, alle modalità di accesso alle*

agevolazioni, ai criteri di valutazione istruttoria, nonché all'attuazione dell'intervento, come declinato nei successivi articoli, nonché l'elenco degli oneri informativi ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

**Vista** la nota prot. CGRTS-0017894-A-19/07/2022 con cui Invitalia ha trasmesso il documento di cui al suddetto art. 2, comma 3, del Bando misure B1.2-B3.3, recante ulteriori specifiche in merito alle voci di cui al precedente “Visto”;

**Ritenuto** necessario provvedere in tal senso, al fine di poter dare avvio alle procedure a sportello prevista dal relativo bando;

**Acquisita** l'intesa da parte del Coordinatore della struttura di missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, in data 22/07/2022 con prot. CGRTS-0018240;

Per tutto quanto in premessa e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente decreto;

## **DECRETA**

1. In attuazione dell'art. 2, comma 3, del Bando per l'attuazione della misura B “Rilancio economico e sociale” sub-misura 1 “Sostegno agli investimenti”, linea 2 “Interventi per progettualità di dimensione intermedia”, e sub-misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare”, linea 3 “Ciclo delle macerie”, approvato con ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022, con il presente decreto sono emanate le seguenti disposizioni di dettaglio:

### **1. 1 (Attività ammissibili)**

1. Le attività ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 5 comma 7 del bando sono quelle dettagliate nell'allegato 1.

### **1. 2 (Spese ammissibili)**

1. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 9 lettere b), c) del bando, relative alle spese minime e massime ammissibili così come modificate con Ordinanza n. 31 del 30 giugno 2022, si specifica e si chiarisce quanto segue:

“b) i programmi aventi finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dovranno prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro (unmilioneecinquecentomila) e non superiori a 20.000.000,00 euro (ventimilioni). In caso di programmi presentati da reti di imprese i singoli progetti dovranno avere spese ammissibili non inferiori a 300.000,00 euro (trecentomila);

c) i programmi aventi finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) dovranno prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 200.000,00 euro (duecentomila) e non superiori a 3.000.000,00 euro (tremilioni). In caso di programmi presentati da reti di imprese i singoli progetti dovranno avere spese ammissibili non inferiori a 200.000,00 euro (duecentomila)”.

2. Con particolare riferimento ai progetti di Ricerca e Sviluppo, le spese ammissibili di cui all'articolo 6 comma 6 del bando, si intendono:

a) Personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto;

- b) Strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) Ricerca contrattuale quali conoscenze e brevetti, nonché servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;
- d) Spese generali;
- e) Materiali di consumo quale materiale utilizzato per lo svolgimento del progetto.

3. Ai fini dell'ammissibilità i beni relativi agli investimenti produttivi e/o di tutela ambientale devono essere ammortizzabili.

4. L'impresa beneficiaria è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma di cui all'articolo 5, comma 9, lettera e) del bando.

5. I beni oggetto dei programmi di investimento devono essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alla realizzazione del programma degli investimenti, con le modalità indicate al successivo articolo 5, comma 7, lettera 2.b).

6. Con riferimento alle spese relative alle sole attrezzature, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del bando, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa società o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

- a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
- b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
- c) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa società, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
- d) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- e) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- f) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle della società cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al Soggetto gestore una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- g) il legale rappresentante della società cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa

ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Con riferimento alle spese di cui all'articolo 6 comma 1 lettera e) del bando, il loro ammontare agevolabile nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile e comunque non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

8. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, o di programmi informatici o di immobilizzazioni immateriali, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

9. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimento, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato al successivo comma 10.

10. Sono ammesse le sole spese, al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali, di importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento). L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.

11. Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui all'articolo 6 del bando debbono essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare.

### **1.3 (Accesso alle agevolazioni)**

1. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it), secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima.

2. La documentazione di progetto, da produrre utilizzando la procedura informatica di cui al comma precedente, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere, tra gli altri:

- dati anagrafici, economico-patrimoniali, ed il profilo del soggetto proponente e dei soci;
- descrizione dell'attività proposta;
- aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
- dettaglio delle coperture finanziarie degli investimenti.

3. Al termine della procedura di compilazione e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

4. Congiuntamente alla domanda, anche ai fini della acquisizione della certificazione antimafia e della documentazione relativa alla regolarità contributiva dei soggetti proponenti, devono essere trasmessi elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 1, atto costitutivo e statuto, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore, attestante il possesso dei requisiti, la dimensione d'impresa e la dichiarazione valori di bilancio. Qualora tali dichiarazioni siano rese da un procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve, altresì, essere allegata la procura speciale.

5. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate nel presente articolo non saranno prese in considerazione.

6. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi a un programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale, eventualmente completati da progetti di ricerca e sviluppo. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

La presentazione di domande in forma congiunta è possibile mediante lo strumento del contratto di rete di cui all'articolo 4 comma 3 del bando.

#### **1.4 (Criteri di valutazione)**

1. I criteri di valutazione istruttoria di cui all'articolo 8 comma 4, del bando, nonché i relativi punteggi e le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni, sono dettagliati nell'allegato 2.

2. Nel caso di domanda presentata da una rete di imprese, al fine di garantire l'ammissibilità del programma richiesto alle agevolazioni, il raggiungimento delle soglie minime

per l'accesso alle agevolazioni dovrà essere assicurato per ciascuna impresa partecipante alla rete.

### **1.5 (Erogazione delle agevolazioni)**

1. L'erogazione di una prima quota di agevolazione di cui all'articolo 10 comma 4 del bando, può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di ammissione, anche in anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti e dall'eventuale progetto di ricerca e sviluppo, nel limite del 25% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Soggetto attuatore.

2. La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione dovrà essere corredata della documentazione attestante l'effettiva esistenza e vigenza dell'impresa beneficiaria, nonché, mediante autocertificazione, l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico della medesima. Il Soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi i maggiori termini previsti al successivo comma 12.

3. L'erogazione delle agevolazioni, a titolo di finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e del contributo alla spesa, avviene sulla base di un'apposita richiesta di erogazione presentata dalla beneficiaria, predisposta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, deve essere trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore secondo le modalità e gli schemi dallo stesso resi disponibili. Ciascuna erogazione è costituita, in base alla tipologia di agevolazioni concesse, da una quota di contributo in conto impianti, da una quota di contributo diretto alla spesa e da una quota di finanziamento agevolato, determinate in proporzione alla percentuale di realizzazione del programma di investimento e dall'eventuale progetto di ricerca e sviluppo a cui si riferisce la richiesta di erogazione. Nel caso delle reti di impresa la richiesta di erogazione fa riferimento alle quote di contributo in conto impianti, al contributo diretto alla spesa e alla quota di finanziamento agevolato di ciascuna impresa appartenente alla rete, determinate in proporzione alla percentuale di realizzazione del programma di investimento e dall'eventuale progetto di ricerca e sviluppo da parte di ciascuna impresa.

4. L'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, qualora richiesto, è pari alla differenza tra i valori, attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle rate calcolate al predetto tasso agevolato. In particolare, il tasso di riferimento è definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea di cui all'articolo 7 comma 2 del bando, maggiorato di 100 punti base, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del

metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). In relazione alla predetta comunicazione, sono dettagliati, nell'allegato n. 3, criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie.

5. La durata del finanziamento agevolato ammonta ad un massimo 10 anni ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 comma 2 del bando, salvo quanto diversamente previsto dai regimi di aiuto ai sensi dei quali si richiedono le agevolazioni.

6. Il contributo in conto impianti e gli eventuali contributi diretti alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto di cui all'articolo 7 comma 1 del bando, fermo restando quanto previsto all'articolo 7 comma 3 del bando. Le intensità massime di aiuto sono espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

7. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui precedente comma 3, la documentazione attestante:

1. per il primo SAL:

- a) la disponibilità dei locali idonei all'attività ovvero del terreno su cui sarà realizzato il programma di investimento;
- b) il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato. Nei casi in cui agli atti e procedimenti riguardanti il rilascio dei predetti permessi o autorizzazioni sia applicabile il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il beneficiario, in assenza di idonea documentazione, può attestare il possesso dei medesimi permessi o autorizzazioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale, allegando in quest'ultimo caso copia autentica della procura, nella quale deve essere data evidenza della richiesta inoltrata e dell'intervenuta scadenza dei termini per il rilascio da parte delle competenti amministrazioni. Analoga dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia soggetta al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta;

2. per tutti i SAL, incluso il primo:

- a) l'avanzamento contabile del programma di investimento;
- b) l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione ovvero relative a precedenti erogazioni avvenute mediante la presentazione di fatture non quietanzate e le relative dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori; i pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, del conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, di cui al precedente articolo 2, comma 5;
- c) la documentazione, tramite autocertificazione, attestante l'inesistenza di procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa.

8. L'ultimo SAL deve essere presentato entro 3 mesi dalla ultimazione del programma di investimento, così come definita all'articolo 5, comma 9 lettera e) del bando.

9. Nel modulo di richiesta di ciascuna erogazione il beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dall'impresa beneficiaria, la stessa dovrà allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione avvalendosi della modulistica pubblicata nell'apposita sezione del sito del Soggetto gestore. I tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della predetta documentazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la facoltà del Soggetto gestore, decorso il termine di 45 giorni, prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell'istruttoria, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere all'erogazione delle agevolazioni, corrisposte in tal caso sotto condizione risolutiva.

10. Ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 11 in relazione alla erogazione della ritenuta a garanzia sulle singole erogazioni delle quote di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa via via maturate, di cui articolo 10 comma 7 del bando, il Soggetto gestore, entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini previsti al successivo comma 12, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificata la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento lavori, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, nonché la rispondenza del programma con quello ammesso alle agevolazioni, procede all'erogazione delle agevolazioni. L'eventuale anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore sulle agevolazioni maturate a fronte delle spese rendicontate, con adozione di modalità indicate nel provvedimento di ammissione di cui all'articolo 9 del bando; la garanzia di cui al precedente comma 1 è svincolata a seguito del completo recupero della anticipazione erogata.

11. L'impresa beneficiaria o la rete di impresa tramite l'organo comune per conto degli appartenenti alla rete, deve presentare, entro il termine di 6 mesi dalla erogazione del SAL conclusivo, di cui al comma 8, la documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento e lo svolgimento dell'attività non siano soggette al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta. Il Soggetto gestore, verificata la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige e trasmette alla impresa beneficiaria, o alla rete di impresa, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla medesima, fatti salvi i maggiori termini previsti al successivo comma 12, la relazione finale sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali

sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, il regolare funzionamento degli investimenti realizzati, l'avvenuto avvio dell'attività prevista, l'insussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, procede, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale della società beneficiaria o da suo procuratore speciale, alla erogazione della ritenuta a garanzia complessivamente trattenuta sulle rate di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa via via maturate.

12. Qualora nel corso di svolgimento delle attività relative all'erogazione delle agevolazioni di cui ai commi che precedono, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dalla impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta per ciascuna erogazione, richiederli alla impresa beneficiaria, o alla rete di impresa, mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine, non prorogabile, per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. In tal caso i termini di erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

13. L'erogazione delle agevolazioni è inoltre disciplinata dalle eventuali ulteriori regole previste dal provvedimento di ammissione.

## **1.6 (Revoche)**

1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione, nei seguenti casi:

- a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione, abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni, di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “*de minimis*”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, per effetto delle quali vengano superati i limiti delle intensità massime applicabili, salvo quanto specificatamente previsto in merito all'applicazione delle disposizioni del *Temporary Framework* e del *Temporary Crisis Framework*;
- b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- c) in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
- e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento e l'eventuale progetto di ricerca e sviluppo ammessi alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;
- f) in caso di fallimento, sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività o conceda in locazione, o trasferisca

- all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
- g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, i beni agevolati, prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le *PMI*, dal completamento degli investimenti;
  - h) effettui operazioni societarie di cui all'articolo 11 del bando in assenza della comunicazione al Soggetto gestore e della conseguente autorizzazione al mantenimento dell'agevolazione da parte dello stesso;
  - i) non consenta i controlli sulla realizzazione del programma degli investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti all'articolo 12 del bando;
  - l) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Soggetto gestore;
  - m) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;
  - n) sia destinatario, da parte della Prefettura di competenza, di informazione antimafia con esito interdittivo, come stabilito dall'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - o) mancato rispetto del principio DNSH rispetto a quanto previsto in sede istruttoria;
  - p) il mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), e), h), i), l), m), n), o), p) la revoca delle agevolazioni concesse è totale;
3. Con riferimento alle restanti fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1:
- a) in quella di cui alla lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato;
  - b) nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora le dichiarazioni siano rese nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse;
  - c) nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso;
  - d) nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del programma di investimento; la revoca è parziale

ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verificano successivamente all'ultimazione del programma di investimento;

e) nelle fattispecie di cui alla lettera g), la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Soggetto gestore; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dal Soggetto gestore;

4. Nel caso in cui la revoca delle agevolazioni, disposta nei confronti di un soggetto beneficiario appartenente ad una rete di impresa, determini la mancata realizzazione degli obiettivi del programma, la revoca è estesa anche alle agevolazioni concesse a tutti i beneficiari partecipanti alla rete.

5. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

6. Resta ferma la decadenza delle agevolazioni ai sensi e nei limiti degli articoli 5 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti) e 6 (Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti) del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 in G.U. 11/08/2018, n. 186.

7. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

### **1.7 (Oneri informativi per le imprese)**

1. Gli oneri informativi sono riportati nell'allegato n. 4;

2. Di trasmettere il presente decreto ad Invitalia S.p.A., soggetto gestore, per l'adozione dei provvedimenti di competenza e per la pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale;

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura di missione sisma 2009 ai fini della pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale;

4. Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione amministrazione trasparente.

Il Commissario straordinario  
*On.le Avv. Giovanni Legnini*

### **Elenco degli allegati**

- Allegato n. 1: Elenco attività ammissibili.
- Allegato n. 2: Criteri di valutazione e punteggi assegnabili.
- Allegato n. 3: Criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicato dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
- Allegato n. 4: Elenco degli oneri informativi per le imprese.

## Dettaglio delle attività ammissibili

1. **Estrazione di minerali da cave e miniere**, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

2. **Attività manifatturiere**

Sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'Ateco 2007, ad eccezione delle seguenti attività le quali sono da considerare non ammissibili solo in presenza di divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganeseferosa e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Costruzione navale, così come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla Costruzione navale (2011/C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011 C 364/9.

Fibre sintetiche: attività relative a:

- a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

### ***Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli***

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di

sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini della presente circolare:

- a) per "prodotti agricoli" si intendono:
- 1) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
  - 3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
- b) per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
- c) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

### 3. Produzione di energia

Nell'ambito della sezione D della Classificazione Ateco 2007 sono ammissibili le attività economiche limitatamente ai codici 35.11 (produzione di energia elettrica) e 35.30 (fornitura di vapore e aria condizionata).

### 4. Fornitura di servizi alle imprese

*N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.*

#### Elenco delle attività ammissibili

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe	Note
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale, tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1	Raccolta dei rifiuti	

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe	Note
38.2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	
38.3	Recupero dei materiali	
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	Intera divisione Ateco
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione Ateco
53	Servizi postali e attività di corriere	Intera divisione Ateco
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list	
58.2	Edizioni di software	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione Ateco
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Intera divisione Ateco
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
69	Attività legali e contabilità	Intera divisione Ateco
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione Ateco
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione Ateco
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione Ateco
73	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione Ateco
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	Intera divisione Ateco
82.20	Attività dei call center	
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	
95.1	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.	Intera divisione Ateco
96.01.01	Attività delle lavanderie industriali	
46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)	Limitatamente ad investimenti connessi ad innovazioni organizzative o di processo, al marketing ed alla digitalizzazione, nonché promossi ai fini della valorizzazione in forma innovativa dei prodotti delle identità economiche territoriali
47	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	

## 5. Attività turistico – ricettive

*N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.*

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe	Note
55	Alloggio. Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 (gestione di vagoni letto)	
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico	Limitatamente ai casi di esercizio nell'ambito di una attività turistica

**DETTAGLIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ASSEGNABILI**

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Parametri</b>	<b>Attribuzione punteggio</b>	<b>Punteggio max</b>	
a) Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale	a.1) Coerenza delle competenze manageriali dei soci e/o del management aziendale, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Competenze non adeguate <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>• Competenze sufficienti <b>punti 5</b></li> <li>• Competenze adeguate <b>punti 9</b></li> </ul> <p><b>Per le imprese attive e con sede operativa nel cratere sismico precedentemente al 18 gennaio 2017 verrà riconosciuta una premialità consistente nell'attribuzione automatica di un punteggio pari a 9</b></p>	<b>9</b>	
	a.2) Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza per la realizzazione del progetto imprenditoriale	<i>Dati riferiti agli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda</i>	<p><i>Copertura finanziaria delle immobilizzazioni</i></p> <p>a.2.1 = (patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / totale immobilizzazioni</p> <p>a.2.1 ≤ 0% <b>domanda non ammissibile</b></p> <p>0% &lt; a.2.1 &lt; 100% <b>punti a.2.1 * 6</b></p> <p>a.2.1 ≥ 100% <b>punti 6</b></p>	<b>21</b>
			<p><i>Indipendenza finanziaria</i></p> <p>a.2.2 = patrimonio netto / totale passivo</p> <p>a.2.2 ≤ 0% <b>domanda non ammissibile</b></p> <p>0% &lt; a.2.2 &lt; 30% <b>punti a.2.2 * 30</b></p> <p>a.2.2 ≥ 30% <b>punti 9</b></p>	
			<p><i>Redditività</i></p> <p>a.2.3 = margine operativo lordo / fatturato</p> <p>a.2.3 ≤ 0 <b>punti 0</b></p> <p>0 % &lt; a.2.3 &lt; 8% <b>punti a.2.3 * 75</b></p> <p>a.2.3 ≥ 8% <b>punti 6</b></p>	
<b>Punteggio max criterio a)</b>			<b>30</b>	
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio a) 15 punti</i>				
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Parametri</b>	<b>Attribuzione punteggio</b>	<b>Punteggio max</b>	

b) Fattibilità tecnica del programma degli investimenti	b.1) Grado di identificazione dei fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la realizzazione del programma e della loro coerenza complessiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il piano degli investimenti non è coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>Il piano degli investimenti è coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio <b>punti 3</b></li> </ul>	3
	b.2) Coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per il programma degli investimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cronoprogramma incoerente e/o inattendibile <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>Cronoprogramma coerente e attendibile <b>punti 2</b></li> </ul>	2
	<b>Punteggio max criterio b)</b>		5
	<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) 5 punti</i>		
	<b>Limitatamente ai programmi di cui all'articolo 5 comma 7, lettera g) del bando, relativi al "Ciclo delle macerie", oltre ai parametri b.1) e b.2) saranno valutati i seguenti parametri b.3) e b.4)</b>		
	b.3) Caratteristiche del prodotto trasformato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodotti a valore aggiunto <b>basso, punti 1</b></li> <li>Prodotti a valore aggiunto <b>medio, punti 2</b></li> <li>Prodotti a valore aggiunto <b>alto, punti 3</b></li> </ul>	3
	b.4) Efficacia (EFF) in termini di riciclo, recupero e diminuzione dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se <math>(EFF) &lt; 10\%</math>, <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>Se <math>10\% \leq (EFF) \leq 50\%</math> <b>punti 1</b></li> <li>Se <math>(EFF) &gt; 50\%</math> <b>punti 2</b></li> </ul>	2
<b>Punteggio max criterio b) per i programmi afferenti al "Ciclo delle macerie"</b>		10	
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) per i programmi afferenti al "Ciclo delle macerie" punti 7.</i>			
<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Parametri</b>	<b>Attribuzione punteggio</b>	<b>Punteggio max</b>
c) Fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale	c.1) Copertura finanziaria ( $C_{fin}$ ) del programma degli investimenti e delle eventuali spese del progetto di ricerca e sviluppo	$C_{fin}$ = Rapporto tra la somma dei mezzi propri, delle agevolazioni, dei debiti a medio lungo termine e altre disponibilità sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda e dei relativi fabbisogni per IVA <ul style="list-style-type: none"> <li>Se <math>C_{fin} &lt; 1</math> <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>Se <math>1 \leq C_{fin} \leq 1,1</math> <b>punti 4</b></li> <li>Se <math>C_{fin} &gt; 1,1</math> <b>punti 8</b></li> </ul>	8

	c.2) Sostenibilità finanziaria <i>Dati riferiti agli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda</i>	c.2) = Indebitamento finanziario netto / margine operativo lordo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se <math>c.2 \geq 6,5</math> <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>• Se <math>4,5 &lt; c.2 &lt; 6,5</math> <b>punti 4</b></li> <li>• Se <math>c.2 \leq 4,5</math> <b>punti 8</b></li> </ul>	<b>8</b>
	c.3) Capacità (Crest) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	Crest = Rapporto, tra la media ponderata dei valori del margine operativo lordo riferito agli ultimi 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda e la somma delle rate del mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine a copertura dell'investimento, oltre a quelle in essere alla data della presentazione della domanda <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se <math>C_{rest} &lt; 1</math> <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>• Se <math>1 \leq C_{rest} \leq 1,1</math> <b>punti 5</b></li> <li>• Se <math>C_{rest} &gt; 1,1</math> <b>punti 9</b></li> </ul>	<b>9</b>
	<b>Punteggio max criterio criterio e)</b>		<b>25</b>
	<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio e) 13 punti</i>		
<b>Punteggio massimo conseguibile programmi NON RELATIVI al "Ciclo delle macerie"</b>			<b>60</b>
<b>Punteggio minimo per i programmi NON RELATIVI al "Ciclo delle macerie"</b>			<b>33</b>
<b>Punteggio massimo conseguibile programmi RELATIVI al "Ciclo delle macerie"</b>			<b>65</b>
<b>Punteggio minimo per i programmi RELATIVI al "Ciclo delle macerie"</b>			<b>35</b>

Il soggetto proponente, al fine di dimostrare l'adeguatezza di cui ai parametri **a.2), c.1), c.2), c.3)** deve allegare alla domanda di agevolazione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Dichiarazione sui valori di bilancio indicata nel modello di domanda, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Solo nel caso di investimenti con agevolazioni superiori a 5 milioni di euro, qualora il soggetto proponente non disponga di 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, l'analisi verrà condotta sui bilanci del socio con quota maggioritaria.

Nel caso in cui l'impresa non disponga di bilanci redatti secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, dovrà essere allegata alla domanda di agevolazione gli schemi di bilancio opportunamente riclassificati secondo i suddetti articoli del codice civile ad opera di un professionista iscritto all'albo dei Revisori legali, unitamente alle suddette dichiarazioni necessarie per la valutazione dei parametri a.2), c.1), c.2), c.3).

I citati punteggi vengono assegnati quale media dei punteggi calcolati per ogni bilancio, applicando la seguente ponderazione:

1. bilancio n            25%
2. bilancio n-1        25%
3. bilancio n-2        50%

Il punteggio attribuito al rapporto c.2) di ogni singolo esercizio assume valore pari a 0 in presenza di indebitamento finanziario negativo e MOL positivo.

Il punteggio attribuito al rapporto c.2) di ogni singolo esercizio assume, ante ponderazione, valore pari a 8,5 in presenza MOL uguale o inferiore a 0.

In caso di valori del Margine operativo lordo (MOL) pari a 0 o negativo in tutti e tre gli esercizi il parametro assume punteggio: non ammissibile.

## **ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO**

### **Punteggio aggiuntivo di cui all'articolo 8, comma 5 del bando**

Nel caso di iniziative in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è attribuita una maggiorazione del 3% del punteggio ottenuto.

### **Punteggio minimo di ammissibilità**

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni deve essere garantito il punteggio minimo che garantisca l'ammissibilità per ogni parametro di valutazione e criterio di valutazione.

## **LEGENDA**

*(Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito ai termini utilizzati nelle precedenti tabelle relative ai criteri di valutazione)*

**Patrimonio netto:** voce A del passivo art. 2424 c.c.

**Debiti a medio-lungo termine:** importi esigibili oltre esercizio successivo delle voci n. 1,2,3,4,5 punto D del passivo art. 2424 c.c.

**Totale immobilizzazioni:** totale voce B dell'attivo art. 2424 c.c.

**Margine Operativo Lordo (MOL):** somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.

**Fatturato:** somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile).

**Mezzi propri:** apporto in denaro di capitale sociale e/o versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale.

**Altre disponibilità:** importi esigibili entro l'esercizio successivo delle voci n. 4 e 5 del punto D del passivo art. 2424 c.c. Tali importi si intendono utilizzabili esclusivamente a copertura dei fabbisogni per IVA.

***Indebitamento Finanziario Netto:*** somma algebrica tra:

- Debiti lettera D) punto 1) obbligazioni, 2) obbligazioni convertibili, 4) debiti verso banche, 5) debiti verso altri finanziatori art. 2424 c.c.;
- Attivo Circolante lettera C (III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, 6) altri titoli + IV Disponibilità liquide) art. 2424 c.c.

### Allegato n. 3

#### **Criteria e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicato dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.**

Si specifica quanto segue ai fini della determinazione del margine da applicare al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), per fissare i tassi di riferimento e di attualizzazione tramite applicazione della matrice, indicata nella Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione europea, di seguito riportata.

Margini relativi ai prestiti, in punti base			
Categoria di rating	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (AAA-A)	60	75	100
Buono (BBB)	75	100	220
Soddisfacente (BB)	100	220	400
Scarso (B)	220	400	650
Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	400	650	1 000

#### **Costituzione di garanzie**

Ai fini della determinazione della perdita prevista in percentuale all'esposizione del debitore ed in caso di suo inadempimento ("Loss Given Default" – "LGD") si considera che il privilegio generale, ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n.449, consenta di realizzare percentuali di LGD ricomprese nel seguente intervallo ( $31\% \leq \text{LGD} \leq 59\%$ ) a cui corrisponde una costituzione di garanzia definibile "normale", ai sensi della Comunicazione 2008/C14/02. La perdita prevista in caso di inadempimento del debitore viene determinata, in valore assoluto, sottraendo all'importo finanziato il valore complessivo atteso di realizzo dei beni forniti in garanzia. L'LGD è espresso come rapporto tra la perdita prevista in valore assoluto ed il finanziamento concesso. Il livello della garanzia viene a determinarsi sulla base della seguente griglia:

<b>LGD (%)</b>	<b>Costituzione di garanzia</b>
$\text{LGD} \leq 30\%$	elevata
$31\% \leq \text{LGD} \leq 59\%$	normale
$\text{LGD} \geq 60\%$	bassa

## Categorie di rating

Per le imprese per le quali non è possibile determinare il rating su un approccio di bilancio (imprese prive, alla data di presentazione della domanda, di almeno due bilanci), di seguito “newco”, si considera il rating “scarso”.

Per le altre imprese la categoria di rating viene determinata sulla base della seguente griglia valutativa e tenendo in considerazione, ai fini della valutazione dei tassi di inadempimento, i dati messi a disposizione dalla Banca d’Italia sul tasso decadimento dei finanziamenti per cassa per aree geografiche, settori e attività economica della clientela.

<b>A= (Mezzi Propri + debiti a M/l Termine)/Immobilizzazioni</b>	<b>Punteggio</b>
$A \geq 1,25$	3 punti
$1 < A < 1,25$	2 punti
$0,75 < A \leq 1$	1 punto
$A \leq 0,75$	0 punti
<b>B= mezzi propri /totale passivo</b>	<b>Punteggio</b>
$B \geq 10\%$	3 punti
$6\% < B < 10\%$	2 punti
$0 < B \leq 6\%$	1 punto
$B \leq 0\%$	0 punti
<b>C= Indebitamento Finanziario Netto*/Margine Operativo Lordo</b>	<b>Punteggio</b>
$C \leq 4,5$	3 punti
$4,5 < C \leq 6,5$	2 punti
$6,5 < C \leq 8$	1 punto
$C > 8$	0 punti
<b>D= MOL/Valore della Produzione</b>	<b>Punteggio</b>
$D \geq 15\%$	3 punti
$10\% \leq D < 15\%$	2 punti
$5\% \leq D < 10\%$	1 punto
$D < 5\%$	0 punti

*\* In caso di indebitamento finanziario netto “negativo” (disponibilità maggiore dei debiti) il valore del punteggio è 3; se il margine operativo lordo è negativo il valore del punteggio è 0.*

Il punteggio (P) viene assegnato sulla base della media dei valori desumibili dagli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, tramite applicazione dei seguenti indici di ponderazione:

- i. esercizio n            67%
- ii. esercizio n-1        33%

Per la valutazione dei tassi di inadempimento si calcola lo “scostamento” del tasso trimestrale di decadimento (numeri) dei finanziamenti per cassa per le “società non finanziarie e le famiglie produttrici” del settore e attività economica - definiti, in riferimento alla classificazione ATECO 2007, per sezione, divisione o raggruppamenti di sezioni o divisioni a seconda del dettaglio disponibile nel sito in seguito indicato - e dell’area geografica (Italia nord occidentale, Italia nord orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare) di localizzazione degli investimenti ammessi alle agevolazioni di cui alla presente Circolare, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, dal “*dato medio nazionale*”, sempre vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito dall’indice trimestrale di decadimento (numeri) dei finanziamenti per cassa per le “società non finanziarie e le famiglie produttrici” per l’Italia del “totale ATECO al netto della sezione U”, valori pubblicati sul seguente sito della Banca d’Italia:

<https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorLqhMz0ksLtYvSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzCogTHiDcyQ2UCk4xni6hvs6uMaZRsS5Gls%0AYGpkouMf4Opm5aYU5yqX5aZWg42ztMIGK5AHwB53SDx>

Il punteggio (P), conseguito a seguito della applicazione della sopra esposta griglia valutativa, viene incrementato/decrementato, con applicazione dei valori espressi nella successiva tabella, in ragione dell’incidenza percentuale (I) dello “scostamento”, di cui sopra, sul “*dato medio nazionale*”

I (%)	Incremento (%)
$0\% \leq I < 15\%$	+ 3%
$15\% \leq I < 30\%$	+ 6%
$30\% \leq I < 50\%$	+ 9%
$I \geq 50\%$	+12%

I (%)	Decremento (%)
$0\% > I > - 15\%$	- 3%
$- 15\% \geq I > - 30\%$	- 6%
$- 30\% \geq I > - 50\%$	- 9%
$I \leq - 50\%$	- 12%

La categoria di rating viene assegnata, sulla base del punteggio finale così conseguito, in ragione dei valori indicati nella seguente griglia.

Punteggio	Categoria di rating
-----------	---------------------

$P > 11$	ottimo
$9 < P \leq 11$	buono
$5 < P \leq 9$	soddisfacente
$2 < P \leq 5$	scarso
$P \leq 2$	negativo*

*\* L'eventuale finanziamento di aziende con rating negativo dovrà essere attentamente valutato e giustificato.*

Si specifica altresì che:

- se la newco è partecipata in maggioranza (per una quota maggiore del 50%), da una persona giuridica, in ragione delle sinergie produttive, economiche e finanziarie attivabili con detto socio di riferimento, per il calcolo del rating si utilizzano i dati desunti dagli ultimi due bilanci consolidati approvati alla data di presentazione della domanda (se disponibili) ovvero dagli ultimi due bilanci di esercizio della controllante approvati alla data di presentazione della domanda (se disponibili); il valore di ciascun parametro calcolato per la controllante sarà ponderato sulla base della percentuale di partecipazione di tale società;
- se la newco risulta controllata pariteticamente da due persone giuridiche, si utilizzano i dati degli ultimi due bilanci d'esercizio delle due società, approvati alla data di presentazione della domanda, ponderati al 50%;

Il tasso di riferimento, calcolato sommando al tasso base succitato i margini determinati come sopra esposto, viene utilizzato per il calcolo:

- del tasso agevolato da applicare al finanziamento concesso dal Soggetto gestore,
- dell'ESL relativo al finanziamento agevolato.

Come riportato nella comunicazione della Commissione, infine, per il calcolo del valore attuale netto (tasso di attualizzazione) verrà utilizzato il tasso base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

-----  
*I sopraesposti criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie potranno essere oggetto di successiva revisione per renderli coerenti con eventuali nuovi sistemi di rating nazionali in ottemperanza alla Comunicazione 2008/C14/02.*  
 -----

## **Legenda**

**Mezzi propri:** Patrimonio netto (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera A)) ridotto della somma dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (art. 2424 c.c., ATTIVO, lettera A)).

**Debiti a m/l termine:** somma dei Fondi per rischi e oneri (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera B)), del Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera C)) e dei Debiti oltre l'esercizio successivo (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera D));

**Immobilizzazioni:** somma dei valori relativi alla voce Immobilizzazioni (art. 2424 c.c., ATTIVO, lettera B)).

**Totale Passivo:** somma dei valori delle lettere A,B,C,D,E della sezione passivo dell'art. 2424 c.c.

**Fatturato:** somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425 c.c., lettera A), punto 1)).

**Margine Operativo Lordo (MOL):** somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.

**Indebitamento Finanziario Netto:** somma algebrica tra:

- Debiti lettera D) punto 1) obbligazioni, 2) obbligazioni convertibili, 4) debiti verso banche, 5) debiti verso altri finanziatori art. 2424 c.c.;
- Attivo Circolante lettera C (III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, 6) altri titoli + IV Disponibilità liquide) art. 2424 c.c.

**Elenco degli oneri informativi**

<b>1) Domanda di agevolazione</b>			
Riferimento normativo interno	Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





**Che cosa cambia per l'impresa**

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema disponibile nell'apposita sezione del sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it). Alla domanda, firmata digitalmente e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore, sono allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante:
  - 1) l'eventuale ricevimento di aiuti di Stato, per i quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007;
  - 2) la classificazione del soggetto proponente quale impresa di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al *Regolamento GBER* e nel DM 18/04/2005;
  - 3) il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 del bando;
- b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dello stesso Soggetto gestore, dell'informazione antimafia per i soggetti indicati all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia di cui al d. lgs. 06/09/2011, n. 159;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, relativa ai valori di bilancio necessari per la determinazione dei punteggi dei parametri di valutazione.
- d) atto costitutivo e statuto;
- e) piano d'impresa.

L'impresa è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

<b>2) Trasmissione di eventuali chiarimenti su dati e documentazione presentati</b>	
Riferimento normativo interno	Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
-------------------------------	---------	------------------------------	-------





Che cosa cambia per l'impresa  
L'impresa è tenuta a inviare al Soggetto gestore eventuali precisazioni o chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione presentati entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda di agevolazione presentata.

**3) Trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del provvedimento di ammissione**

Riferimento normativo interno	Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Che cosa cambia per l'impresa  
L'impresa è tenuta a trasmettere al Soggetto gestore, entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento di ammissione copia controfirmata dello stesso per accettazione nonché l'ulteriore eventuale documentazione richiesta, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.  
La documentazione da trasmettere è indicata nella comunicazione con la quale il Soggetto gestore invia all'impresa il provvedimento di ammissione.

**4) Domanda di erogazione**

Riferimento normativo interno	Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Che cosa cambia per l'impresa  
La domanda di erogazione è trasmessa per via elettronica dall'impresa al Soggetto gestore con le seguenti modalità:  
- utilizzo dello schema disponibile nei siti menzionati al n. 1) del presente elenco;  
- firma digitale del legale rappresentante;

- allegazione della documentazione aggiuntiva riportata nel presente documento.

Solo in caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota dell'agevolazione, l'impresa allega alla domanda i seguenti documenti:

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
- dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in merito all'invarianza, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice delle leggi antimafia di cui al D. LGS. 06/09/2011, n. 159, ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dello stesso Soggetto gestore, dell'informazione antimafia.

L'impresa beneficiaria deve presentare, entro il termine di 6 mesi dalla erogazione dell'ultimo stato avanzamenti lavori la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per il regolare esercizio dell'attività oggetto del programma di investimento e l'avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### 5) Comunicazione delle variazioni

Riferimento normativo interno	Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del soggetto beneficiario, fornendo una documentata motivazione.

### 6) Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli

Riferimento normativo interno	Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e ss.mm.ii.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

#### Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto Attuatore e dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

In particolare, a partire dalla data di stipula del provvedimento di ammissione, al Soggetto gestore, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni.